

Bruxelles, 19 giugno 2026
(OR. en)

10754/26

AGRILEG 166
PESTICIDE 48

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	17 giugno 2026
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D108181/06
Oggetto:	REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di alfa-cipermetrina e cipermetrina in o su determinati prodotti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D108181/06.

Encl.: D108181/06

Bruxelles, **XXX**
PLAN/2023/1863
(POOL/E4/2023/1863/1863-EN.docx)
D108181/06
[...](2026) **XXX** draft

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di alfa-cipermetrina e cipermetrina in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di alfa-cipermetrina e cipermetrina in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio¹, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per la cipermetrina sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Il gruppo delle cipermetrine è costituito da varie miscele di isomeri: cipermetrina, alfa-cipermetrina, beta-cipermetrina e zeta-cipermetrina, secondo la definizione del residuo "cipermetrina (cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri))". L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") ha confermato che ritiene appropriata tale definizione del residuo². Conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio³, la cipermetrina⁴ è approvata

¹ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj>.

² Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Reasoned opinion on the Review of the residue definitions for risk assessment of pyrethroids forming common metabolites*; *EFSA Journal* 2023;21(5):8022, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8022>.

³ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2009/1107/oj).

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2049 della Commissione, del 24 novembre 2021, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva cipermetrina come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 420 del 25.11.2021, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2049/oj).

nell'Unione, mentre l'alfa-cipermetrina⁵, la beta-cipermetrina⁶ e la zeta-cipermetrina⁷ non sono approvate.

- (3) L'Autorità ha pubblicato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti per le cipermetrine conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005⁸. L'Autorità ha individuato potenziali rischi relativi agli attuali LMR per le cipermetrine in o su arance dolci, cotogne, uve da tavola, uve da vino, carambole, patate, bietole, carote, sedano rapa, pastinaca, ravanelli, salsefrica, rutabaga, rape, cipolle, pomodori, meloni, cavoli broccoli, cavoli cappucci, dolcetta/valerianella/gallinella, rucola, senape juncea, crescione acquatico, cerfoglio, erba cipollina, prezzemolo, salvia, basilico e fiori commestibili, fagioli (freschi, con baccello), lenticchie (fresche), asparagi, sedani, rabarbaro e riso, nel caso in cui i residui siano costituiti solo da alfa-cipermetrina, il composto più tossico. Sebbene un possibile approccio per garantire la protezione dei consumatori consisterebbe nell'abbassare gli LMR per la cipermetrina per tali prodotti alimentari ai limiti di determinazione ("LD"), la Commissione ritiene che un approccio proporzionato per garantire la protezione dei consumatori consista nel fissare due serie di LMR, una per la cipermetrina (cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)) e l'altra per l'alfa-cipermetrina. Pertanto, sulla base di una richiesta della Commissione, l'Autorità ha presentato una dichiarazione sugli LMR per l'alfa-cipermetrina e sullo screening degli LMR dell'UE vigenti per la cipermetrina⁹.
- (4) Per quanto riguarda la cipermetrina (cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)), nelle sue conclusioni l'Autorità ha confermato che gli attuali LMR per le cipermetrine in o su mais dolce, semi di borragine, semi di camelina/dorella e semi di canapa, che si basano sulle attuali buone pratiche agricole ("BPA") autorizzate nell'Unione, sono sicuri per i consumatori. Tali LMR dovrebbero pertanto essere mantenuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 ai livelli vigenti.
- (5) Nelle sue conclusioni l'Autorità ha inoltre confermato che gli attuali LMR per le cipermetrine in o su frutta a guscio, fragole, carambole, durian, gombi, fagioli (secchi), lenticchie (secche), piselli (secchi), lupini/semi di lupini (secchi), semi di arachide, semi di senape, semi di cartamo, grano saraceno, mais/granturco, miglio, cardamomo, spezie da radici e rizomi, canne da zucchero, grasso ovino, grasso caprino, grasso equino, grasso/fegato/rene/frattaglie commestibili di pollame e latte di ovini/caprini/equidi, che si basano sui livelli massimi di residui fissati dal Codex Alimentarius ("CXL"), sono sicuri per i consumatori. Tali LMR dovrebbero pertanto essere mantenuti nell'allegato

⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/795 della Commissione, del 17 maggio 2021, che revoca l'approvazione della sostanza attiva alpha-cypermethrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 174 del 18.5.2021, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/795/oj).

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1526 della Commissione, del 6 settembre 2017, relativo alla non approvazione della sostanza attiva beta-cipermetrina in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 231 del 7.9.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1526/oj).

⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1643 della Commissione, del 5 novembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive fosforo di calcio, denatonio benzoato, haloxyfop-P, imidacloprid, pencicuron e zeta-cipermetrina (GU L 370 del 6.11.2020, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1643/oj).

⁸ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Reasoned opinion on the Review of the existing maximum residue levels for cypermethrins according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005*; *EFSA Journal* 2023;21(3):7800, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.7800>.

⁹ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Statement on MRLs for alpha-cypermethrin and screening of the existing EU MRLs for cypermethrin*; *EFSA Journal* 2025;23:e9386, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9386>.

II del regolamento (CE) n. 396/2005 ai livelli vigenti conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 396/2005.

- (6) L'Autorità ha inoltre determinato gli LMR sulla base delle attuali BPA autorizzate nell'Unione per le cipermetrine in o su olive da tavola, bietole, carote, sedano rapa, barbaforse/rafano/cren, topinambur, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, ravanelli, salsefrica, rutabaga, rape, cipolle, crescione, barbarea, prodotti baby leaf, crescione acquatico, cerfoglio, erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico e fiori commestibili, foglie di alloro, dragoncello e olive da olio a livelli superiori a quelli attuali e ne ha confermato la sicurezza per i consumatori. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero pertanto essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 ai livelli indicati dall'Autorità.
- (7) L'Autorità ha inoltre determinato gli LMR sulla base degli attuali CXL per le cipermetrine in o su kumquat, foglie di vite, asparagi, semi di soia, infusioni di erbe da ginseng, pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato, pepe di Sichuan, carvi, bacche di ginepro, pepe, vaniglia e tamarindo a livelli superiori a quelli attuali e ne ha confermato la sicurezza per i consumatori. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero pertanto essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 ai livelli indicati dall'Autorità conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) L'Autorità ha inoltre determinato un LMR sulla base dell'attuale BPA autorizzata negli Stati Uniti per le cipermetrine nel o sul sorgo, a un livello superiore a quelli attuali e ne ha confermato la sicurezza per i consumatori. L'LMR per il sorgo dovrebbe pertanto essere fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità.
- (9) L'Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR vigenti per le cipermetrine in o su patate dolci, melanzane, aglio, scalogni, dolcetta/valerianella/gallinella, rucola, senape juncea e radici di cicoria, sulla base delle attuali BPA autorizzate nell'Unione la cui sicurezza per i consumatori è stata confermata, affinché gli LMR siano fissati ai livelli più bassi ragionevolmente ottenibili. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero pertanto essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 ai livelli indicati dall'Autorità.
- (10) L'Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR vigenti per le cipermetrine in o su arance dolci, pompelmi, limoni, limette/lime, mandarini, cetriolini, zucche, cocomeri/angurie, radici di cassava/manioca, ignami, maranta/arrow root, carciofi, semi di lino, semi di papavero, semi di sesamo, semi di girasole, semi di colza, chicchi di caffè, barbabietole da zucchero, fegato/frattaglie commestibili di suini, fegato/rene/frattaglie commestibili di bovini, muscolo/fegato/rene/frattaglie commestibili di ovini, muscolo/fegato/rene/frattaglie commestibili di caprini, muscolo/fegato/rene/frattaglie commestibili di equidi, muscolo di pollame e uova di volatili, la cui sicurezza per i consumatori è stata confermata, in linea con gli attuali CXL affinché gli LMR siano fissati ai livelli più bassi ragionevolmente ottenibili. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero pertanto essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 ai livelli indicati dall'Autorità.
- (11) L'Autorità ha inoltre raccomandato di ridurre l'attuale LMR per le cipermetrine sui semi di cotone, la cui sicurezza per i consumatori è stata confermata, sulla base delle attuali BPA autorizzate negli Stati Uniti, affinché gli LMR siano fissati ai livelli più bassi ragionevolmente ottenibili. Gli LMR per i semi di cotone dovrebbero pertanto essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità.
- (12) Sebbene esistano CXL per i residui di alcuni isomeri della cipermetrina in o su cotogne, nespole, nespole del Giappone, uve da tavola, uve da vino, patate, pomodori, cetrioli,

zucchine, meloni, cavoli broccoli, cavoli cappucci, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cinesi/pe-tsai, cavoli ricci, cicoria Witloof/cicoria belga, fagioli (freschi, con baccello), fagioli (freschi, senza baccello), piselli (freschi, con baccello), piselli (freschi, senza baccello), orzo, avena, riso, segale, frumento, muscolo/grasso suino, muscolo bovino, grasso bovino e latte bovino, l'Autorità non ha potuto confermare la sicurezza di tali CXL per i consumatori. L'Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR vigenti per le cipermetrine in o su tali prodotti a livelli la cui sicurezza per i consumatori è stata confermata, sulla base delle attuali BPA autorizzate nell'Unione, affinché gli LMR siano fissati ai livelli più bassi ragionevolmente ottenibili. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero pertanto essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 ai livelli indicati dall'Autorità.

- (13) L'Autorità ha individuato rischi inaccettabili per quanto riguarda gli attuali LMR e CXL per le cipermetrine per mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, more di rovo, lamponi, litchi, manghi, papaie, peperoni, cavoli rapa, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, spinaci, portulaca/porcellana, bietole da foglia e da costa, porri, tè e luppolo. L'Autorità ha consultato gli Stati membri e li ha invitati a segnalare potenziali BPA alternative per tali prodotti, autorizzate negli Stati membri o in paesi terzi e già valutate a livello di Stati membri, che permettano di evitare un rischio inaccettabile per i consumatori. Non sono tuttavia state individuate BPA alternative. Gli LMR per le cipermetrine per tali prodotti dovrebbero pertanto essere abbassati agli LD specifici per prodotto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (14) Poiché l'Autorità ha rilevato che non erano disponibili sperimentazioni sui residui per determinare i valori degli LMR per la cipermetrina in o su cipolline, lenticchie (fresche), cardi, sedani, finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze, rabarbaro, germogli di bambù, cuori di palma e infusioni di erbe da foglie ed erbe, è stato richiesto un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Per le lenticchie (fresche) l'Autorità ha inoltre concluso che non è stato possibile confermare la sicurezza del CXL. Data la mancanza di sperimentazioni sui residui, necessarie per determinare un LMR, la Commissione ritiene opportuno fissare gli LMR per tali prodotti agli LD specifici per prodotto che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (15) Per more selvatiche, funghi selvatici e prodotti ottenuti da altri animali terrestri d'allevamento, per i quali gli LMR per la cipermetrina erano basati su usi nell'Unione che non sono più autorizzati e per i quali non vi sono CXL né tolleranze all'importazione, è opportuno abbassare gli LMR per la cipermetrina agli LD specifici per prodotto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 senza richiedere il parere dell'Autorità conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (16) Per quanto riguarda gli LMR per cavoletti di Bruxelles, crescione, barbarea e semi di cotone, l'Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura del responsabile della gestione del rischio. Poiché non erano disponibili alcune informazioni relative ai metodi di analisi per prodotti di origine vegetale, alle sperimentazioni sui residui per cavoletti di Bruxelles, crescione e barbarea e alla stabilità all'immagazzinamento per i semi di cotone, necessarie per valutare i potenziali rischi derivanti dai residui di cipermetrina in o su tali prodotti, è opportuno rivedere i nuovi LMR per tali prodotti. Tale riesame dovrebbe tenere conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (17) Dai dati di monitoraggio recenti risulta inoltre che sono ancora presenti residui di cipermetrine per tè, infusioni di erbe da fiori e infusioni di erbe da foglie ed erbe. Sono

necessari ulteriori dati di monitoraggio per valutare l'evoluzione del tenore di cipermetrine e se gli operatori del settore alimentare abbiano adottato misure efficaci per evitare la contaminazione crociata, ad esempio evitando la contaminazione crociata dovuta alla dispersione dei prodotti irrorati. È pertanto opportuno rivedere gli LMR per tali prodotti. Tale riesame dovrebbe tenere conto delle informazioni disponibili entro un termine di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

- (18) Per l'alfa-cipermetrina l'Autorità ha proposto LMR basati sui livelli di alfa-cipermetrina calcolati applicando fattori di conversione agli usi delle cipermetrine presi in considerazione nel riesame degli LMR vigenti per le cipermetrine conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. È pertanto opportuno fissare tali LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 ai livelli indicati dall'Autorità.
- (19) Per quanto riguarda i residui di alfa-cipermetrina e di cipermetrina nei o sui prodotti per i quali non sono autorizzate BPA nell'Unione e per i quali non vi sono CXL né tolleranze all'importazione, è opportuno fissare gli LMR agli LD specifici per prodotto o applicare gli LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (20) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni LD. Tali laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi.
- (21) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (22) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (23) Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti che sono stati immessi sul mercato dell'Unione prima che i nuovi LMR per l'alfa-cipermetrina e le cipermetrine diventassero applicabili e per i quali è assicurato un elevato livello di protezione dei consumatori. È il caso di tutti i prodotti, fatta eccezione per pompelmi, arance dolci, limoni, limette/lime, mandarini, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche, ciliegie (dolci), pesche, prugne, uve da tavola, uve da vino, more di rovo, lamponi (rossi e gialli), cachi, kiwi (verdi, rossi, gialli), litci, cachi di Virginia, avocado, banane, manghi, papaie, melograni, ananas, ignami, cipolle, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, zucche, cocomeri/angurie, cavoli broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli cinesi/pe-tsai, cavoli ricci, cavoli rapa, dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, rucola, senape juncea, spinaci, portulaca/porcellana, bietole da foglia e da costa, cicoria Witloof/cicoria belga, fagioli (freschi, con baccello e senza baccello), piselli (freschi, con baccello e senza baccello), lenticchie (fresche), sedani, carciofi, porri, rabarbaro, funghi selvatici, orzo, avena, riso, segale, frumento, tè, luppolo, muscolo suino, grasso suino, muscolo bovino, grasso bovino, fegato bovino, frattaglie commestibili di bovini e latte.
- (24) Prima dell'applicazione dei nuovi LMR dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR per le cipermetrine.

(25) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati immessi sul mercato dell'Unione prima del [*Ufficio delle Pubblicazioni inserire la data corrispondente a sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*], fatta eccezione per pompelmi, arance dolci, limoni, limette/lime, mandarini, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche, ciliegie (dolci), pesche, prugne, uve da tavola, uve da vino, more di rovo, lamponi (rossi e gialli), cachi, kiwi (verdi, rossi, gialli), litci, cachi di Virginia, avocado, banane, manghi, papaie, melograni, ananas, ignami, cipolle, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, zucche, cocomeri/angurie, cavoli broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli cinesi/pe-tsai, cavoli ricci, cavoli rapa, dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, rucola, senape juncea, spinaci, portulaca/porcellana, bietole da foglia e da costa, cicoria Witloof/cicoria belga, fagioli (freschi, con baccello e senza baccello), piselli (freschi, con baccello e senza baccello), lenticchie (fresche), sedani, carciofi, porri, rabarbaro, funghi selvatici, orzo, avena, riso, segale, frumento, tè, luppolo, muscolo suino, grasso suino, muscolo bovino, grasso bovino, fegato bovino, frattaglie commestibili di bovini e latte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal ... [*Ufficio delle pubblicazioni, inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN